

ALLEGATO F - Avviso pubblico beni confiscati

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SENAGO
Città Metropolitana di Milano

**CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SENAGO,
BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, DESTINATO A
CASA RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA**

Con la presente scrittura privata, redatta in triplice originale,

TRA

Il Comune di Senago, Via XXIV Maggio n. 1 Senago (MI), codice fiscale/Partita IVA 03519480150, in questo atto rappresentato da nella sua qualità di a ciò autorizzato in forza del decreto del Sindaco n. __ del __/__/____

(nel seguito “Comune”);

E

L’Ente _____(*denominazione completa*), con sede legale in (*indirizzo completo*) Codice Fiscale e Partita Iva _____ iscritto al RUNTS n. _____ data _____ rappresentato da nato a prov., il __/__/____ (C.F. _____), domiciliato per la carica in Via _____, nella sua qualità di debitamente autorizzato come da _____ (*specificare carica e atto di*

nomina)

(nel seguito “Concessionario”)

PREMESSO CHE

- con determinazione n. ____ del ____ sono stati approvati i verbali della Commissione tecnica di valutazione dell’Avviso pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso gratuito di un bene immobile confiscato alla criminalità organizzata dalla quale si evince che la concessione è stata affidata al Concessionario;-----
- in favore del Concessionario risulta emesso il Documento unico di regolarità contributiva, rilasciato il __/__/____ dall’INPS, protocollo n. _____, con validità sino al __/__/____;-----
- il presente Contratto di Concessione è disciplinato dal D. Lgs. n. 159/2011 art. 48 comma 3 lettera c) (Codice Antimafia), dal D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) artt. 4 e 5 comma 1 lettera a), dalla L. R. n. 11 del 3/7/2012 “Interventi di contrasto alla violenza contro le donne”, dalla Deliberazione di Giunta regionale n. XII/1073/2023 di istituzione dell’Albo dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, dalle clausole contenute nell’Avviso pubblico, e dalla proposta progettuale presentata dal Concessionario, in atti del Comune di Senago, anche se non materialmente o informaticamente allegati, che si intendono tutti qui integralmente richiamati, quali facenti parte del contratto. Esso è risolto nel caso in cui dagli accertamenti in corso dovessero emergere cause di

esclusione a carico di uno dei soggetti indicati all'art. 94, comma 3,
del D. Lgs. n.
36/2023;-----

TUTTO CIO' PREMESSO

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la
premessa narrativa come parte integrante del presente
contratto;-----

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

Il Comune concede in uso al Concessionario, che accetta, l'unità
immobiliare ad uso abitativo con cantina sita a Senago identificata con
protocollo riservato n. 21936/2025 distinta nel Catasto Fabbricati del
Comune di Senago come segue:-----

Categoria catastale A/02, foglio 9, particella 783, subalterno 15,
come da planimetrie catastali in *Allegato 1*, (nel seguito "Immobile")
ai fini esclusivi indicati all'art. 2 del presente contratto.-----

Trattasi di unità abitativa facente parte del patrimonio immobiliare
indistinto del Comune di Senago a seguito di confisca alla criminalità
organizzata.-----

Art. 2 - Destinazione dell'immobile

I locali oggetto del presente contratto sono da destinarsi a finalità
sociali e nello specifico per la realizzazione di una casa rifugio per

donne vittima di violenza, ai sensi della Legge regionale n. 11 del 3/07/2012 “Interventi di contrasto alla violenza contro le donne” e della deliberazione di Giunta regionale n. XII/1073/2023 “Istituzione dell’albo dei centri antiviolenza e delle case rifugio in attuazione dell’intesa stato-regioni 14 settembre 2022”.-----

Costituisce onere del Concessionario procedere all’iscrizione presso l’Albo Regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, secondo le modalità previste dalla normativa regionale, presentando domanda di iscrizione entro tre mesi dalla concessione.-----

Il Concessionario è tenuto a garantire l’accoglienza delle donne vittime di violenza segnalate dal Centro Antiviolenza Hara o da altre Reti sulla base delle indicazioni date da Regione Lombardia con riferimento all’accreditamento delle Case Rifugio ed inoltre è tenuto ad aderire alla rete antiviolenza territoriale attraverso attività di raccordo con il Centro Antiviolenza Hara, i servizi e l’Ambito territoriale del Piano Sociale di Zona.-----

Non è in alcun modo consentito il cambio di destinazione d’uso dell’immobile, pena l’immediata revoca della concessione.-----

-

Art. 3 - Canone

Secondo quanto disposto dall’art. 48 comma 3 lett. c) del D. Lgs. 6

settembre 2011, n. 159 (*Codice Antimafia*), la concessione non prevede la corresponsione di canone.-----

Art. 4 - Durata

La durata della concessione è stabilita in anni sei decorrenti dalla stipula del presente contratto di concessione. Il Concessionario potrà richiedere il rinnovo per altri pari anni, previa richiesta scritta al Comune da inviarsi, pena decadenza, almeno sei mesi prima della predetta scadenza, a mezzo PEC. In tal caso, il Comune, a proprio insindacabile giudizio, avrà facoltà di concedere il rinnovo fino ad un massimo di pari durata, previa valutazione delle attività svolte, della relativa coerenza con il Progetto presentato e della attualità dell'interesse allo stesso, oltre che dallo stato dell'Immobile e salvo che il Comune non abbia necessità di riacquistare la disponibilità dell'Immobile per sopravvenute esigenze istituzionali.-----

È esclusa la possibilità del rinnovo in forma tacita, fatta salva la possibilità di eventuali proroghe tecniche disposte dal Comune nelle more di un nuovo avviso di concessione.-----

Art. 5 - Stato dell'Immobile e necessità di eventuali interventi manutentivi sullo stesso

I locali sono consegnati al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che il Concessionario dichiara di conoscere in esito a sopralluogo effettuato in precedenza, restando a carico del Concessionario le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per renderlo idoneo all'uso convenuto. Il Comune non è tenuto ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo.-----

Il Concessionario s'impegna a custodire e conservare i beni mobili presenti di proprietà del Comune e risultanti da apposito verbale di consegna.-----

Le riparazioni tutte di cui all'art. 1576 e 1609 del c.c. necessarie all'Immobile, così come ai relativi impianti, fissi e mobili, per tutta la durata della concessione sono a carico del Concessionario, senza onere alcuno per il Comune e senza diritto del primo a pretendere indennità o rimborsi nel corso della durata della concessione o al termine della stessa e/o di suoi eventuali rinnovi e proroghe.-----

Fermo quanto sopra previsto, qualora il Concessionario non vi provveda tempestivamente, il Comune ha facoltà di sostituirsi al Concessionario, in danno di questo, nell'esecuzione. Le spese e oneri sostenuti a tale titolo dal Comune dovranno essergli rimborsati tempestivamente dal Concessionario senza indugio.-----

Il Comune non rilascerà alcuna certificazione impiantistica e/o

ambientale dell'immobile concesso rispetto a quelle eventualmente già esistenti. Sarà, conseguentemente, onere dell'assegnatario acquisire, integrare o rinnovare le certificazioni impiantistiche e ambientali.-----

Il Comune non eseguirà sull'immobile oggetto di concessione alcuna opera di ultimazione, miglioria, manutenzione, bonifica, sgombero e smaltimento di rifiuti e materiali di qualsiasi genere, quali macerie, masserizie o altro, per qualsiasi ragione eventualmente presenti in loco.-----

Gli interventi necessari alla funzionalizzazione del bene sono posti unicamente a carico del Concessionario, così come l'acquisizione di qualsiasi autorizzazione, nulla osta ecc. si rendesse necessaria per rendere l'immobile idoneo all'utilizzo.-----

Eventuali modifiche all'immobile effettuate durante il periodo di concessione dovranno obbligatoriamente essere preventivamente valutate ed accettate dal Comune in forma scritta.-----

Il Concessionario dovrà affidare l'esecuzione di qualsiasi lavoro e/o intervento e/o servizio sull'Immobile e per l'esecuzione delle attività esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori dei quali il Concessionario abbia preventivamente verificato la regolarità e la non soggezione a tentativi di infiltrazione mafiosa, iscritti alle *whitelists* della Prefettura competente, favorendo, ove possibile, imprese già sequestrate/confiscate nel relativo percorso di emersione alla

legalità.-----

Il Concessionario non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali interventi di ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico, sanitario che si rendano necessari per ottenere l'idoneità del bene assegnato all'uso stabilito.-----

Art. 6 - Spese

E' onere del Concessionario provvedere all'allacciamento degli impianti e alla realizzazione di tutte le relative opere, nonché adempiere agli obblighi manutentivi, alla pulizia ed alle eventuali riparazioni che si renderanno necessarie durante il rapporto contrattuale.-----

Sono poste a carico del Concessionario:-----

- tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento, gas e connessione dati (eventuale);-----
- imposte dovute (ad es. TARI quantificabile in circa € 144,00 annui);-----
- spese condominiali quantificabili in circa € 700,00 annui;-----
- spese di manutenzione ordinaria.-----

I contratti delle utenze devono essere direttamente intestati e prodotti in copia all'Amministrazione Comunale entro il termine di 60 giorni dalla stipula del contratto di concessione, tranne quelli

intestati al condominio. La richiesta di attivazione del servizio TARI deve essere presentata entro novanta (90) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.-----

Parimenti in capo al Concessionario resterà il costo del lavoro necessario alla corretta gestione delle attività legate alla tipologia dell'attività da svolgere, in coerenza con quanto previsto nella Proposta Progettuale presentata.-----

Art. 7 - Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria riguardante le parti comuni dell'edificio condominiale sono a carico del Comune in quanto proprietario, mentre le spese straordinarie relative ai locali ed agli impianti dell'unità abitativa, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi ed all'abolizione delle eventuali barriere architettoniche, sono a carico del Concessionario.-----

Gli interventi dovranno ottenere il preventivo nulla osta comunale.-

Tutte le nuove opere realizzate sull'immobile oggetto della presente concessione sono acquisite in proprietà dal Comune dal momento della loro esecuzione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che questi sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo, neppure ai sensi dell'art. 2041 c.c.

Art. 8 - Migliorie, addizioni ed altri interventi

Non sono dovuti dal Comune rimborsi, indennizzi, indennità di qualsiasi sorta per il caso di addizioni, migliorie, nuove opere realizzate.-----

-

Art. 9 - Divieto di Cessione

È fatto espresso divieto di cedere il contratto e/o sub-concedere il bene ad altri soggetti, sotto qualsiasi forma o a mezzo di qualsivoglia strumento giuridico. La riscontrata destinazione ad altri soggetti e/scopi comporta l'immediata revoca dell'assegnazione, il risarcimento di ogni conseguente danno e la perdita della cauzione.-----

Art. 10 - Revoca, decadenza e recesso

L'Immobile fa parte del patrimonio indisponibile del Comune; pertanto, il rapporto tra il Comune e il Concessionario è soggetto alle norme del diritto amministrativo e avrà carattere precario, potendo essere la concessione revocata in qualsiasi tempo per motivi di interesse pubblico e secondo quanto previsto dall'art. 21 *quinquies* della Legge 7 agosto 1990, n. 24. Pertanto, il Comune potrà recedere dalla concessione mediante comunicazione scritta inviata con un preavviso di almeno 60 giorni, per sopravvenuti

motivi di pubblica necessità.-----

Il Comune potrà dichiarare la decadenza della concessione e/o del Concessionario, senza necessità di alcuna formalità, in caso di:-----

- a) accertamento di cause interdittive di cui agli artt. 67 e 84 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;-----
- b) presenza di rapporti contrattuali di qualsivoglia natura, anche se estranei al Progetto, del Concessionario con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibili forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata;-----
- c) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per la partecipazione all'Avviso di cui alla presente concessione;-
- d) mancata funzionalizzazione dell'Immobile in rapporto alla realizzazione della Proposta progettuale entro tre mesi dalla data del presente contratto, salvo comprovate cause di forza maggiore e/o ragioni non imputabili al Concessionario;-----
- e) violazione degli obblighi di custodia e manutenzione ordinaria che abbiano comportato un grave stato di degrado dell'Immobile;-----
- f) violazione del divieto di subconcedere a terzi, in tutto o in parte, l'Immobile o di cederne, in tutto o in parte, l'uso, anche a titolo gratuito sotto qualsiasi forma o a mezzo di

- qualsivoglia strumento giuridico e/o le attività previste dalla Proposta progettuale;-----
- g) violazione delle norme riguardanti il divieto di adibire l'Immobile ad attività diverse da quelle previste dalla Proposta progettuale;-----
- h) mancata stipula e/o rinnovo e/o reintegro delle polizze assicurative e della garanzia previste dal presente contratto;-----
- i) venir meno della soggettività giuridica del Concessionario o avvio di procedura concorsuale nei suoi confronti.-----

In caso di inadempimento, da parte del Concessionario, di uno o più degli obblighi previsti a suo carico nel presente contratto di concessione, potrà determinarsi la decadenza *ipso iure*, previo invio, a mezzo PEC, da parte del Comune di una formale contestazione di addebito con diffida ad adempiere nel termine minimo di 15 giorni. Il Comune avrà facoltà di valutare, a proprio insindacabile giudizio, le eventuali controdeduzioni del Concessionario, se presentate per iscritto nel medesimo termine perentorio, accogliendole o respingendole, e/o di assegnare un ulteriore termine per l'adempimento. In caso di mancato riscontro/ adempimento da parte del Concessionario nei termini fissati o di mancato accoglimento da parte del Comune delle controdeduzioni, la concessione si intenderà *ipso iure* decaduta.-----

In ogni caso di decadenza di cui al presente articolo, il Comune potrà incassare integralmente la garanzia di cui all'Art. 13 del presente contratto, impregiudicato il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.--

In ogni caso di decadenza di cui al presente articolo, inoltre, al Concessionario non spetterà alcun rimborso per le eventuali opere eseguite, né per le spese e oneri sostenuti per l'esercizio della concessione medesima e/o a qualsivoglia titolo, né alla restituzione delle garanzie prestate.-----

Revocata la concessione o pronunciata la decadenza, il bene dovrà essere rimesso nella piena disponibilità del Comune e nello stato originario, senza obbligo di indennizzo o risarcimento alcuno, entro il termine stabilito dal Comune. Nel caso di inottemperanza, il Comune procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario senza alcun pregiudizio di ogni altra azione e/o risarcimento che potesse competere.-----

Il Comune riconosce al Concessionario la facoltà di recedere, previo preavviso di almeno 180 giorni illustrandone la motivazione, da comunicare per iscritto tramite PEC all'indirizzo: postacertificata@comune.senago.legalmail.it-----

Art. 11 - Responsabilità

Il Concessionario è costituito custode dei locali dati in concessione

ed è responsabile, ai sensi dell'ex art. 2051 del c.c., dei danni causati allo stesso, agli impianti e alle persone, siano essi dipendenti/collaboratori/ volontari o terzi. Il Concessionario terrà l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno diretto o indiretto che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della concessione medesima. Il Concessionario assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo del bene, la gestione dello stesso, il suo stato manutentivo e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nei locali a vario titolo. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell'esercizio dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica; manleva espressamente il Comune da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi dell'art. 2050 e 2051 del Codice Civile. Il concessionario, inoltre, nell'esercizio dell'attività presso i locali, qualora si avvalga di personale, è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive

modificazioni e integrazioni, con conseguente obbligo di redazione del D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) di cui agli artt. 28 e 29 del medesimo D. Lgs 81/2008, manlevando il Comune da eventi dannosi che possano derivare.-----

Il Concessionario dichiara, ai fini delle normative antincendio e sotto la sua diretta responsabilità, che il/i materiale/i che saranno eventualmente presenti presso l'Immobile, ai fini esclusivi di consentire lo svolgimento delle attività di Progetto, non sono e non saranno composti da materiale infiammabile e manleva e tiene indenne il Comune da qualsiasi conseguenza derivante da usi non conformi a quanto stabilito assumendo in proprio ogni responsabilità.-----

Il Comune è espressamente esonerato altresì da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità, mancanza o sospensione dei servizi di acqua potabile, energia elettrica e gas, dipendenti da guasti anche parziali degli impianti, delle condutture o degli apparecchi, sia interni che esterni, come da ogni altra causa o ragione. Il Comune è altresì esonerato da qualsiasi responsabilità per furti, incendi, manomissioni o danni.-----

Il Concessionario si obbliga, altresì, ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, anche se l'impresa non aderisca alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi. Il Concessionario si

impegna espressamente affinché per tutto il personale, dipendente e/o autonomo, coinvolto nello svolgimento delle attività di cui al contratto, siano assolti tutti gli obblighi assicurativi, fiscali, contributivi e previdenziali previsti nei vigenti contratti di lavoro e dalla normativa di legge, in modo che venga esclusa, sin d'ora, ogni responsabilità del Comune.-----

Il Concessionario è tenuto ad informare immediatamente il Comune in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso dell'immobile.-----

Art. 12 - Coperture Assicurative

Il Concessionario risponde direttamente, manlevando il Comune da ogni responsabilità a riguardo, delle conseguenze relative a sinistri comunque coinvolgenti personale del Concessionario, lavoratori, ospiti, utenti e ogni altra persona comunque immessa nei locali, relativamente a danni alla persona o alle cose determinatesi all'interno degli spazi oggetto di concessione. Tale responsabilità è riferita sia a eventuali danni derivanti dalle strutture concesse sia dall'attività gestita ordinaria o connessa a iniziative specifiche. Il Comune non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del Concessionario.-----

Si da atto che il Concessionario ha stipulato presso primaria

compagnia di assicurazione apposta Polizza Assicurativa per tutta la durata della concessione ai fini di:-----

1) copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) o beni di terzi durante l'esecuzione degli interventi di cui al presente contratto e per tutta la durata della concessione; la copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo di € 1.000.000,00 per sinistro;-----

2) copertura dei danni a cose e persone derivanti dalla conduzione dell'Immobile con riferimento alle previsioni degli artt. 1588, 1589 e 1590 del c.c. (c.d. rischio locativo);-----

Le polizze devono prevedere espressamente che Amministratori e dipendenti del Comune, così come i relativi beni, sono da intendersi Terzi. Le polizze devono prevedere altresì clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune, suoi Amministratori e/o Dipendenti.-----

I rischi non coperti dalle Polizze, nonché gli eventuali scoperti, franchigie e limitazioni di garanzia si intendono a carico esclusivo del Concessionario e non potranno essere in alcun modo opposte al Comune.-----

Copia delle polizze unitamente alla quietanza del pagamento del premio sono state consegnate in data gg/mm/aaaa. Il Concessionario sarà tenuto ad inviare al Comune le successive

quietanze *annuali o semestrali* attestanti l'avvenuto pagamento regolare dei relativi premi.-----

Relativamente ai beni mobili del concessionario presenti all'interno dell'unità immobiliare il Comune non risponde di danni di sorta salvo che siano ad esso direttamente imputabili e pertanto il concessionario, allo scopo di tutelare detti beni, dovrà garantire l'esistenza su di essi di apposita polizza assicurativa.-----

Art. 13 - Garanzie del Concessionario

A garanzia degli obblighi assunti il concessionario ha versato un deposito cauzionale - improduttivo di interessi - pari ad Euro 5.000,00 mediante _____. Il deposito cauzionale non potrà imputarsi in conto spese e sarà restituito dopo la riconsegna del bene, sempre che tutti gli obblighi di cui al presente contratto siano stati adempiuti e previa constatazione che i locali vengano riconsegnati senza alcun danno.-----

Ai sensi dell'art. 1957 del c.c., ogni effetto della fideiussione dovrà cessare sei mesi dopo la scadenza della concessione. La fidejussione sopra indicata dovrà inoltre prevedere l'espressa condizione che il fidejussore è tenuto a soddisfare nel termine di 15 (quindici) giorni, l'obbligazione a semplice richiesta del Comune, senza facoltà di opporre alcuna eccezione, incluse quelle indicate all'art. 1945 del

c.c., con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 del c.c.. Il Comune è fin d'ora autorizzato all'escussione e/o a trattenere definitivamente l'importo della garanzia, quale risarcimento per eventuali danni riscontrati nell'Immobile e/o per eventuali debiti o inadempimenti del Concessionario, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto. Il Concessionario sarà tenuto al reintegro della garanzia qualora essa sia venuta meno in tutto o in parte, così come al suo rinnovo in caso di proroga della concessione.-----

Art. 14 - Accertamenti

I Funzionari dell'Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico al concessionario, nei locali dati in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione comunale.-----

Art. 15 - Relazioni annuali

Alla scadenza di ciascuna annualità, il concessionario dovrà presentare al Comune - assumendo la veridicità delle affermazioni ivi contenute - idonea relazione sull'attività svolta e sulle opere di manutenzione effettuate nel corso dell'anno stesso, in modo da comprovare se siano stati attuati i programmi e le finalità prefissati e se continuino a sussistere i requisiti richiesti. La mancata

presentazione della relazione predetta, di cui al primo comma del presente articolo, potrà comportare la decadenza della concessione.-----

Art. 16 - Trattamento dati personali

In materia di privacy, le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi e a trattare i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs 196/2003 (codice della Privacy), adeguato al Regolamento UE 679/2016 dal D. Lgs. 101/2018, e ss.mm.ii.-----

Art. 17 - Riconsegna

Alla scadenza della concessione, o in caso di restituzione anticipata, il Concessionario dovrà restituire i locali in buono stato d'uso e manutenzione, con tutte le migliorie apportate, senza alcun onere per il Comune.-----

Art. 18 - Domicilio e cariche sociali

Per gli effetti della presente concessione, il Concessionario elegge il proprio domicilio presso _____. E' fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente al Comune i

cambiamenti connessi alla modifica delle cariche sociali con specifico riguardo a quelle relative al soggetto che ha la rappresentanza dell'Ente, nonché le eventuali variazioni dei recapiti.-----

Art. 19 - Clausola fiscale e spese per l'atto

Il presente contratto, concessione amministrativa, è redatto nella forma della scrittura privata registrata.-----

Tutte le spese per il contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico del Concessionario.-----

Agli effetti fiscali il concessionario, chiede la registrazione del presente contratto ad imposta fissa - ai sensi dell'art. 5 della tariffa parte I, del D.P.R. n° 131/1986 e, giusta anche risposta all'interpello n. 954-19/2017 dell'Agenzia delle Entrate ad apposito interpello dell'Agenzia del Demanio, relativamente alla tassazione dei contratti di concessione gratuita, ricondotti ai contratti di comodato.-----

Art. 20 - Controversie

Qualsiasi controversia relativa o comunque connessa all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.-----

Letto, approvato e sottoscritto in segno d'integrale accettazione,
senza riserve, in data _____

Per il Concessionario _____

Per Il Comune di Senago _____

Ai sensi e per gli effetti indicati agli artt. 1340 e 1341 del Codice
civile, il Concessionario dichiara di avere preso integrale e
completa visione e di approvare integralmente le pattuizioni tutte
contenute _____ negli _____ articoli
seguenti:-----

Art. 2 - Destinazione dell'Immobile; Art. 5 - Stato dell'Immobile e
necessità di eventuali interventi sullo stesso; art. 7 - Manutenzione
Straordinaria; Art. 8 - Migliorie, addizioni ed altri interventi; Art.
10 - Revoca, decadenza recesso; Art. 11 - Responsabilità; Art. 13 -
Garanzie del Concessionario; Art. 17 - Riconsegna dell'Immobile;
Art. 20 - Controversie.-----